TITOLO 1

<u>Disposizioni Generali</u> <u>CAPO 1</u>

Art.1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

Art.2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art.871 del Codice Civile che = le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali=, per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia (1).

CAPO 2

Commissione edilizia

Art.3

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al sindaco:

- su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardante il territorio comunale;
- sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui dall'art. 6;
- sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui dall'art.17
- in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza; su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

<u> Art.4</u>

Composizione della commissione edilizia

La Commissione edilizia è composta:

- dal sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;
- del tecnico comunale;
- dell'ufficiale sanitario;

- del Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF od un suo delegato (art.33 della legge 27/12/1841,n. 1570);
- di un ingegnere o architetto, designato dal Consiglio comunale fra una terna proposta dal relativo ordine professionale; (1*)
- di un geometra, designato dal consiglio comunale fra una terna proposta dal relativo ordine professionale; (2*)
- di un esperto designato dalla Soprintendenza ai Monumenti territoriali; (3*)

I commissari di cui 1*-2*-3* durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

Art.5

Funzionamento della commissione Edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più dei commissari, presente il tecnico comunale. I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti. Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano inviati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del comune alluopo designato dal sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle udienze, che dovranno essere firmate dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve su apposito registro con fogli già controfirmati in bianco dal sindaco e riportanti il bollo del Comune, il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia" .con il numero di verbale, il d'ordine dell'esame, data ed il visto di un commissario delegato dal presidente. A chiusura del verbale i commissari presenti devono apporre la propria firma.

CAPO 3

Licenza di costruzione

Art.6

Opere soggette a licenza di costruzione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:

1. Costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strumentale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;

- **2.** Costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- **3.** Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alto fusto;
- **4.** Opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato):
- **5.** Modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affacciano su strade, piazze od aree pubbliche che su aree private;
- **6.** Collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, palidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
- 7. Collocamento o modifica di tende a tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

Art. 7

Lavori eseguibili senza licenza

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:_

- 1. Demolizione e costruzione di pavimenti interni.
- <u>2.</u> Coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interne, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- <u>3.</u> Spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, fogne interne, fogne, pozzetti interni, fosse settiche o biologiche già esistenti;
- **4.** Impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici (2), e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

<u> Art.8</u>

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art,6

<u> Art.9</u>

Domande di licenza

La domanda di licenza per eseguire i lavori di cui al precedente art.6, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista deve essere indirizzata al sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- 1. L'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti (1);
- 2. L'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- 3. L'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio dalla licenza. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge (3) per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica.

Art.10

Documentazione a corredo delle domande. Progetto e allegati.

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui dall'art.6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in quadruplice copia.

- 1. Planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1000, estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;
- 2. Corografia in scala non inferiore a 1:5000 con lo stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- 3. Planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1: 500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- 4. I prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture(volumi tecnici) ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per un estensione a monte e a valle di m.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista situazione; il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni della pianta, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quota e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato di una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la ditta di accettazione e tutti gli altri necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Per il rilascio della licenza edilizia dovrà essere documentata l'avvenuta denuncia delle opere per l'imposta di consumo.

<u>Art.11</u>

Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tali termini potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti -(4)- il parere favorevole della componente Soprintendenza ai monumenti.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla licenza di costruzione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.

Art.12

Licenza di costruzione

Il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge (5) e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata a non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della licenza di costruzione, nella licenza stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Copia della licenza di costruzione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti (3) e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali. Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

<u>Art.13</u>

Validità della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia (1). La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata. In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi, o gli eventi causa devono chiedere la variazione della intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

<u>Art.14</u>

Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione

La licenza di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesto una tantum il rinnovo della licenza che il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione decade:

- quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune:
- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base ai disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.

Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

Art.15

Deroghe

Nei casi o nei modi previsti dalle leggi vigenti (6) e previa delibera del Consiglio comunale, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere licenze di costruzione in deroga a norma del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti copertura e agli indici volumetrici.

<u>Art.16</u>

Responsabilità

Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti (1), e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione

CAPO 4

AUTORIZZAZIONI

<u>Art.17</u>

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti : 7)

- 1. Le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2. I cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- **3.** I depositi su aree scoperte;
- **4.** Le occupazioni di suolo pubblico.

<u>Art.18</u>

Lottizzazione

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati, deve essere presentata al sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare per lo scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di :

- **1.** Estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
- 2. Planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:1000 con indicazione delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti ecc. ,e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
- **3.** Mappa della zona nel rapporto almeno 1:5000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti o programmati;
- **4.** Planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1000 indicante:
 - La rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura dettagliato dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni delle illustrazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei lotti e simili;
 - La delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
 - La delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
 - La posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze è l'indicazione delle loro destinazione;
- **5.** Almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto almeno 1:500;
- **6.** Almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;
- **7.** Planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete idrica, elettrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;
- **8.** Una relazione generale dettagliata illustrante, per tutto il piano di lottizzazione:
 - L'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dello strumento urbanistico vigente;
 - I dati tecnici con particolari riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;
 - Le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;
 - Le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione
 dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di
 fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti dei
 particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni,
 sistemazione esterne e simili e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le
 prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili
 peri vari tipi d'intervento;
- **9.** Lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

Per la zona di completamento la lottizzazione dovrà comprendere almeno un isolato, anche se parzialmente costituito, mentre per la zona di espansione la lottizzazione deve essere estesa all'intero comprensorio stabilito dal programma di fabbricazione.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti (7) il sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona e presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d'ufficio.

CAPO 5

EECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

<u>Art.19</u>

Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altrimenti che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti. In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

Art.20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nella autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante la interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art.21

Ultimazione dei lavori

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della

dichiarazione di abitabilità o di agibilità. Il sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto a intervenire o a farsi rappresentare.

Constatata l'osservazione di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi (8) sanitarie e nella licenza di costruzione, constatata l'emissione del certificato da parte della Prefettura per le opere realizzate in cemento armato, il sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte sul parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.

TITOLO 2

DISCIPLINA URBANISTICA

Capo unico

Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri.

<u>Art.22</u>

Indici e parametri

L'ultimazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.23, riferiti ai tipi descritti nello strumento urbanistico stesso.

<u>Art.23</u>

Definizione degli indici e dei parametri

1. <u>INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE.</u>

E in rapporto (mc /mq) fra il volume, come definito al numero 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli

insediamenti unitari da esso definiti.

2.3.4.5. ATTRZZATURE.

Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comunale, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. DESTINAZIONI D'USO

Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazione d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. INDICE DI FABBRICABILITA'

E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi varie, anche se private o da cedere al Comune.

8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO

Dove è stabilito questo parametro si intende si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

9. INDICE DI COPERTURA

E' il rapporto tra la superficie di copertura e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie di copertura la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline

10. ALTEZZE

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti (9), ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto o, se questo a pendenza superiore al 35%, dai due terzi (2/3) della proiezione verticale del tetto).

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, né di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

11. VOLUME

E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti (10),se coperto.

12. NUMERO DEI PIANI

Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art.34.

13.14. DISTACCO FRA GLI EDIFICI

E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. - E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto. Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

15.16. DISTACCO DAI CONFINI

E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

17. DISTACCO DAI FILI STRADALI.

E' la distanza tra la proiezione del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza ed il ciglio delle strade destinate al traffico (art.9 D.M. 2-4-1968 ai sensi dell'art.17 della legge 6-8-1967 n.765).

18. ACCESSORI

Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale. La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

19. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI

E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinee.

20. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. Sono classificati nei seguenti tipi:

- a) <u>- Ampio cortile.</u> Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale normale minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di mt.25,00.-
- **b)** <u>Patio.</u> Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt.6,00 ,pareti circostanti di altezza non superiore a mt.4,00.-
- c) <u>Cortile</u>. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt.8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la circondano.
- **d)** <u>Chiostrina.</u> Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezze superiori a mt.20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a mt.3,00.

21. TIPI EDILIZI

Sono indicate le tipologie edilizie consentite per la stesura dei piani di lottizzazione onde conservare un carattere omogeneo ai comparti.

22. LOTTIZZAZIONI

Vedere art.18 del presente R.E.

23. AGGETTI, SPORGENZE, BALCONI

Vedere art.26 del presente R.E.

24. PARCHEGGI NELLE COSTRUZIONI

Nelle nuove costruzioni, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in ragione di mq. 1,00 per ogni 20,00 mc. di costruzione(art.41 sixies della legge 6 1967, n.765).

25. INDICE DI PIANTUMAZIONE

Indica il numero di piante ad alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.

TITOLO 3

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO.1

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art.24

Campionature

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede d'esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico,- i campioni delle tinte o dei rivestimenti.- In ogni caso è obbligato il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

<u>Art.25</u>

Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad essi attinenti (finestre, parcheggi ,ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che, il progetto non preveda una loro sistemazione che si intersechi armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico. Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste su pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire un idonea soluzione architettonica. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazioni, ripristino, intonacatura e ricolorata delle facciate e delle recinzioni. Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a tre mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio. Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti (11).

ART.26

Aggetti, sporgenze e balconi

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) Aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all'altezza di mt.2.20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;
- **b**) Porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a mt.2.20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a mt.2.50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt.8.00 o a mt.6.00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato. L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a mt.3.50 dal piano di marciapiede, o a mt.4.50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo (1/10) della larghezza della strada o del distacco ed in ogni caso non superiore a mt.1.20.

I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a mt.15.00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno mt.3.00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanza del confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Art.27

Arredo urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografi, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del sindaco. Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo

Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesaggistico.

E' tassativamente vietato ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro ambientale, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di vedute dei vicini. L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione. In caso di riparazione o modifica di marciapiede o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e le ricollocazione in siti, con le modifiche resesi necessarie a tutte loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese. Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili. Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata. Negli edifici sulla cui copertura siano

installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti (12). Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vincoli il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, la opposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a mt.2.20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendono al di sotto di mt.2.20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località né alla libertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), della Soprintendenza ai monumenti. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere che gli aggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuate tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

CAPO.2

NORME IGIENICHE

Art.28

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per le attrezzature di pertinenza degli edifici. Negli spazi interni definiti dall'art.23/20 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura. Non sono consentiti nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheggio coperto o autorimessa è consentito ove intervenga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l'altezza del solo piano terreno. Negli spazi interni definiti dall'art.23/19 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle chiostrine, sono ammessi parziali sistemazioni a gradino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

<u>Art.29</u>

Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggio. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed ad una adeguato smaltimento delle acque.

Art.30

Coinvolgimento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione di lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

<u> Art.31</u>

Scale

Ogni rampa di scale dovrà avere una larghezza utile inferiore ad un cm. Per ogni mq.300 di superficie lorda servita, con un minimo di cm.100 per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente ed aerate con dispositivi meccanici.

Art.32

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui dall'art.21 del presente regolamento ogni qualvolta, un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico. Gli impianti di riscaldamento devono, altresì ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti (2). Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di mt.10.00 da qualsiasi finestra o a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigianali o industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento

atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza (2). Le bombole di gas per uso domestico devono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (in balconi o nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerato direttamente verso l'esterno). La tubazione fissa metallica di collegamento nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. La tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso di gas.

<u>Art.33</u>

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti, ad abitazione, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitazioni, fatto eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa o ad impianti di riscaldamento, area condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13). Se il deflusso delle acque di scarico non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

Art.34

Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazione, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a mt.1.00 rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di mt.3.00, salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art.33.

<u>Art.35</u>

Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazione o ufficio e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm.50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione rialzata ed avere il pavimento <u>nitario</u>; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt.3.00. I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt.3.50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt.2.30 purché non prospiciente la pubblica via.

Atr.36

Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici, se l'altezza media utile è di mt.2.80 e l'altezza minima non inferiore a mt.2.30 e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

<u>Art.37</u>

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutte i piani adibiti ad abitazione la superficie media delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq.0.80. Almeno la metà della superficie della finestra deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stata prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezze utili netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a mt.3.00; L'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da mt.3.00 a mt.2.70.

Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a mt.6.00 e superfici inferiori a mq.7.20. Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq.5.00 e i vani abitabili superficie inferiore a mq.8.00. Soltanto negli edifici destinati a abitazione collettiva, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'areazione artificiale dei medesimi.

<u> Art.38</u>

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui i precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti (14) per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie e ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente questa disposizione è comunque prescritto che fossa settica, i ricoveri, e le concimaie siano disposte a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre delle abitazioni rurali dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle simili è di mt.10.00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

<u>Art.39</u>

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali pensili o comunque esterne alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui i precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti (15), le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

CAPO 3

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art..40

Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurarne

il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurarne il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente

<u>Art.41</u>

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui dall'art.17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi senza l'autorizzazione il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

<u>CAPO 4</u>

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art.42

Stabilità sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni (10) - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

Art.43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti (16).

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strada, piazze, o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

CAPO 5

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art.44

Occupazione temporanea o permanente di spazi o suolo o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non il decoro cittadino e non dannosa perla pubblica igiene e incolumità. Il sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità. Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art.26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condotture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo 1, capo 3.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo

stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Art.45

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico o artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane . Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle componenti autorità.

Art.46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella licenza di cui dall'art.6/c. I materiali scaricanti dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettono il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

CAPO 6

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

<u>Art.47</u>

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavori deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- <u>1.</u> Nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2. Nome e cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- <u>3.</u> Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza edilizia e dotato di razionale latrina provvisoria. Le recinzioni dovranno essere dotate ad ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso

l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindaco potrà consentire l'esecuzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) Si tratta di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) Si tratta di lavori esclusivamente interni;
- c) Si tratta di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d) Ostino ragioni di pubblici transito.

Salvo il caso di cui al punto <u>b</u>, tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a mt.2.50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

Art.48

Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono. E' vietato costruire ponti e porre assai a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

<u>Art.49</u>

Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito e accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito. Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

<u>Art.50</u>

Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dall'esecuzione delle opere. Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

<u>Art.51</u>

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature. In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare la esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti (1).

TITOLO 4

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

<u>Art.52</u>

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica (1). Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestanti dal comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

<u>Art.53</u>

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà sentita la Commissione edilizia e, se del caso l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali giardini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o finestre aperte all'esterno, ecc. deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasioni di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

Art.54

Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (17), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

Art.55

Il presente regolamento edilizio è integrato dall'allegata tabella dei tipi edilizi e dalla planimetria in scala 1:5000 del territorio comunale relativa alla zonizzazione.